



**COMUNE DI CURINGA**  
Provincia di Catanzaro

## Comando Polizia Locale

Viale Madre V. Frijia, 2  
88022-Curinga(CZ)  
Tel. 0968/739323/33—Fax 0968/739156

Modello OV 024

**ORDINANZA Nr. 76 DEL 29.08.2018**

**OGGETTO: PROROGA ORDINANZA NR. 65  
AREA PEDONALE URBANA STAGIONALE  
PIAZZA IMMACOLATA**  
( art. 7 Nuovo Codice della Strada)

### IL RESPONSABILE DELLA POLIZIA LOCALE

- **Vista** la propria ordinanza nr. 65 del 13.07.2018;
- **Preso atto** che la suddetta Ordinanza, di natura temporanea, ha validità fino al 31.08.2018;
- **Vista** la richiesta dell'Amministrazione comunale di prorogare la validità del provvedimento fino alla data del 02.09.2018;
- **Verificato** di poter accogliere la richiesta e di prorogare la sopra citata ordinanza nr. 65/2018 confermando i provvedimenti di viabilità in essa contenuti;
- **Premesso** che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;
- **Visti** il Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;
- **Ritenuto** che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza e di pubblico interesse oltre che per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento di cui sopra;
- **Visti** il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e la Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;
- **Visto** il Decreto Sindacale nr. 05 del 29.06.2018, di Responsabile e titolare di posizione organizzativa dell'Area di Polizia Locale;

### ORDINA

- 1) Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, che l'**ordinanza nr. 65/2018** venga prorogata fino al 02.09.2018, fermi restando tutti gli obblighi, i divieti e le prescrizioni menzionati nella medesima e di seguito dettagliati:

**AREA PEDONALE IN PIAZZA IMMACOLATA**, tratto compreso tra l'ingresso della farmacia e la fontana pubblica, lasciando esclusi dall'area pedonale lo stallo per diversamente abili e l'uscita di Via Garibaldi (dietro chiesa Immacolata),

**dalle ore 24:00 del 31 AGOSTO alle ore 24:00 del 02  
SETTEMBRE 2018;**

- 2) La sosta parallela, con disco orario, per un tempo massimo di **10 (dieci)** minuti, sul tratto di strada prospiciente l'area pedonale.

**L'EFFICACIA DELLA PRESENTE ORDINANZA È SUBORDINATA ALLE SEGUENTI:** apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16.12.1992 n. 495.

- Al presente atto dovrà essere data adeguata pubblicità mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito del Comune, nelle forme e nei termini di legge e trasmessa ai seguenti soggetti:
- **Comando** Stazione Carabinieri di Curinga;
- **Responsabile** Ufficio Tecnico - SEDE

Gli Operatori del Corpo di Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, avverso il presente provvedimento, chiunque vi abbia interesse potrà proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria entro 60 (sessanta) giorni, ovvero, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 (centoventi) giorni.

I termini decorrono dalla data di notifica/pubblicazione del presente atto.

In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dallo articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

A norma dell'articolo 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il Vice Com. Antonino Cannella.

Per le trasgressioni, fatte salve più gravi responsabilità penali, trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché dalla normativa vigente in materia.

Dal Comando di Polizia Locale, 29.08.2018

(Pratica trattata F.to Agt. Istr. P.L. Fruci)

Il Responsabile dell'Area di Polizia Locale

(F.to Vice Com. Antonino Cannella)